

Penale Sent. Sez. 3 Num. 36692 Anno 2019

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE

Data Udiienza: 03/07/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bordonaro Eduardo, nato a Canicattì il 22/08/1963
avverso la sentenza del 30/01/2019 della Corte di Appello di Palermo,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2019 la Corte di Appello di ^{Palermo} ~~di~~, accogliendo
l'appello proposto dal Procuratore Generale, riformava la sentenza del tribunale
di Agrigento del 8 febbraio 2018, condannando Bordonaro Eduardo alla pena di
mesi quattro di arresto in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 256



Dlgs 152/06 per avere effettuato, in concorso, attività di trasporto di rifiuti non pericolosi. In Campobello di Licata il 22 maggio 2014.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Bordonaro Eduardo mediante il proprio difensore, prospettando un unico motivo di impugnazione che si riporta ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs 152/06 e 131 bis cod. pen. In particolare, secondo il ricorrente, il materiale trasportato sarebbe riciclabile e riutilizzabile e non corrisponderebbe a rifiuti, quanto piuttosto a "rottame o cascame di produzione", cosicché non sarebbe configurabile la fattispecie di cui all'art. 256 comma I lett. a) Dlgs 152/06. Inoltre, la condotta del ricorrente sarebbe stata unica ed il precedente penale a carico non riguarda reati della stessa specie o indole di quello in esame, per cui in tale quadro sarebbe stata esclusa erroneamente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. La corte avrebbe inoltre erroneamente ritenuto che il ricorrente indossasse abiti da lavoro, circostanza non emergente dal compendio probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto alla prima censura va evidenziato che il nuovo art. 184 *ter* del Dlgs 152/06, intitolato "cessazione della qualifica di rifiuto", stabilisce le condizioni per potere escludere la qualifica di rifiuto.

E' necessario che esso sia sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i seguenti criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) la sostanza o l'oggetto sia comunemente utilizzato per scopi specifici;
- 2) sussista un mercato e una domanda del materiale recuperato;
- 3) la sostanza o l'oggetto soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standards esistenti applicabili ai prodotti;
- 4) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Le novità rispetto alla precedente disciplina consistono:

- 1) nella modifica della terminologia, non esistendo più le "materie prime secondarie" ma solo prodotti che cessano di essere rifiuti (c.d. "end of waste");

2) nella sufficienza della sola esistenza di un mercato e di una domanda per il prodotto, non essendo più ritenuto necessario anche il valore economico del prodotto;

3) nel fatto che l'operazione di recupero può consistere anche solo nel controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

E' importante sottolineare che non è venuta meno la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero, perché possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti. Anche a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 205 del 2010, infatti, la cessazione della qualifica di rifiuto deriva da una pregressa e necessaria attività di recupero. È una costante che percorre, trasversalmente, tutte le definizioni e modifiche legislative sopra riportate. L'attività di recupero, come definita dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. t) costituisce una fase della gestione del rifiuto, che deve in ogni caso essere posta in essere da soggetto a ciò autorizzato. La necessità che risulti dimostrata l'intervenuta effettuazione di attività di recupero (condotta nel rispetto di quanto previsto dai D.M. 5 febbraio 1998, D.M. 12 giugno 2002, n. 16 e D.M. 17 novembre 2005, n. 269) da parte di un soggetto autorizzato a compiere le relative operazioni, è stata più volte ribadita da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 17823 del 17/01/2012, Celano; Sez. 3, n. 25206 del 16/05/2012, Violato).

È vero che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 ter, comma 2, estende l'operazione di recupero dei rifiuti anche al solo controllo per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni indicate nel comma 1, tuttavia, a prescindere dalla immediata precettività o meno di tale indicazione, si tratta pur sempre di operazione di "recupero" che, in quanto tale, è comunque necessario che venga effettuata da soggetto autorizzato (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 41075 del 01/10/2015 Rv. 265165 - 01 Lolliri; Sez. 3 sentenza n. 16423/2014 cit.).

Nel caso di specie non emergono le condizioni sopra illustrate, né sono state specificamente indicate dal ricorrente, che si è limitato genericamente ad invocare l'assenza della qualità di rifiuto in ragione di un asserito quanto di per sé insufficiente "mercato" dei materiali in questione.

Cosicché, non emerge alcun vizio di violazione di legge, laddove invece la corte ha correttamente evidenziato tutti i presupposti fondanti la fattispecie penale contestata, quali l'assenza di autorizzazione al trasporto di materiali ferrosi destinati all'abbandono, come evinto anche dalla circostanza per cui l'imputato aveva condotto i rifiuti in un centro di autodemolizioni.

2. Manifestamente infondata è anche la seconda censura. A fronte di una prospettazione generica delle ragioni giustificatrici dell'applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. - tale essendo il mero riferimento alla "unicità" della condotta e alla diversità del precedente penale a carico rispetto al reato contestato - la corte, sottolineando la notevole quantità dei rifiuti (pari a circa 12 quintali) e quindi il notevole impatto in termini di offensività, ha fatto corretta applicazione del principio per cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., con sufficiente indicazione degli elementi ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01 Milone).

Infine, del tutto inconferente rispetto a quest'ultimo vizio esaminato, è la tesi dell'erronea deduzione della corte circa i vestiti indossati dal ricorrente, oltre che dedotta in violazione del principio per cui il vizio del travisamento della prova, fondato su dati dichiarativi, impone l'allegazione integrale dell'atto e non di un mero stralcio, come accaduto nel caso di specie (cfr. Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 S).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 03/07/2019

Il Consigliere estensore

Giuseppe Noviello



Il Presidente

Giovanni Liberati

